



N. 4345523

Il Ministro dell' Economia e delle Finanze

VISTO il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

VISTA la legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il *“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”*;

VISTA la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, e successive modificazioni, recante *“Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato”*;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante *“Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative”*;

SENTITA la Banca d'Italia;

ATTESA la necessità di determinare, per l'anno 2022, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

DECRETA

la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle Banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento è fissata, per l'anno 2022, come appresso:

- 1,18% per i contratti condizionati stipulati nel 2022;
- 1,18% per i contratti definitivi stipulati nel 2022 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Daniele Franco